



Parco Regionale dei Monti Lattari

Prot. 000432

02/03/2020 11:18:58

Protocollo: P

Alla Autorità Procedente VAS e VINCA
del PTA 2019 della Regione Campania
Direzione Generale 50.06.00
UOD 50.06.08 – Tutela dell'acqua – contratti di
fiume
Via A. De Gasperi, 28 – 80134 – Napoli

PEC: dg.500608@pec.regione.campania.it

p. c. Alla Autorità Competente VAS e VINCA
del PTA 2019 della Regione Campania
STAFF 50.17.92
STAFF Tec. Amm.vo - Valutazioni Ambientali
Via A. De Gasperi, 28 – 80134 – Napoli

PEC: staff.501792@pec.regione.campania.it

Oggetto: Vs. nota PEC del 28/01/2020 ad oggetto - "Richiesta espressione del sentito di cui all'art.5, comma 7, del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art.1, comma 4 della L.R. 16/2014 con riferimento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integrata da Valutazione Appropriata per la Valutazione di Incidenza del Piano regionale relativo a *"Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania- in sigla PTA 2019 con allegati - CUP 8223*

Trasmissione Sentito – Decreto 46/S-2020 del 24/02/2020

Con riferimento alla nota in oggetto emarginata, trasmessa da codesta Amministrazione – acquisita agli atti al protocollo n.000178 del 28/01/2020 – si trasmette, il provvedimento concernente "Sentito Parere dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari", previsto dall'art5 del DPR 357/97 e s.m.i. e dal comma 4 dell'art. 1 della Legge Regionale Campania del 7 agosto 2014 n.16, finalizzato al completamento della valutazione di incidenza da espletare per l'intervento in oggetto richiamato.

Il Presidente
Tristano Dello Iorio




DECRETO N.46/S-2020
del 24/02/2020

OGGETTO: Regione Campania – Direzione Generale per l'Ambiente Difesa del Suolo e l'Ecosistema – UOD 50.06.08 Tutela dell'acqua – Contratti di fiume – Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integrata da Valutazione di Incidenza (VI) – Valutazione Appropriata – per il programma regionale ad oggetto *"Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania– in sigla PTA 2019 con allegati"*.
"Sentito" – di cui all'art.5, comma 7, del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art.1, comma 4 della L.R. 16/2014 – dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari

Premesso che:

- con Legge n.394 del 6 dicembre 1991, "Legge quadro sulle aree protette", sono stati stabiliti i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali protette regionali;
- con Legge Regionale n.33 del 1 settembre 1993, "Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania" sono stati definiti i principi e le norme per l'istituzione e la gestione dei parchi e delle riserve naturali in Campania;
- con delibera della Giunta Regionale della Campania n.2777 del 26 settembre 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 54 del 17 novembre 2003, è stato istituito, ai sensi e per gli effetti della L.R. della Campania n.33/1993, il "Parco Naturale Regionale dei Monti Lattari" congiuntamente alla definizione della "perimetrazione provvisoria" e delle relative "norme di salvaguardia";
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.781 del 13 novembre 2003 (BURC Speciale del 27-05-2004) è stato istituito l' "Ente Parco Regionale dei Monti Lattari";
- con la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, meglio conosciuta come Direttiva Uccelli, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 (GUCE del 26 gennaio 2010, serie L 20) si ci pone l'obiettivo di contribuire alla protezione dell'avifauna selvatica;
- con la direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, meglio conosciuta come Direttiva Habitat, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche (GUCE del 22-07-1992, serie L 206), si ci pone lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatica presenti sul territorio dell'Unione europea;
- con il DPR n.357 dell'8 settembre 1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" (GU SG n.248 del 23-10-1997 – S.O. n.219), è stata recepita e data attuazione alla suddetta Direttiva Habitat a livello nazionale ed integra il recepimento della suddetta Direttiva Uccelli avvenuta con Legge 157 del 11 febbraio 1992;



- con il DPR n.120 del 12 marzo 2003 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" (GU SG n.124 del 30-5-2003), sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato DPR 357/1997;

Considerato che:

- al comma 3 dell'art.6 del Direttiva Habitat si recita che *"È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale. La rete «Natura 2000» comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE"*.
- al comma 3 dell'art.6 del Direttiva Habitat è stabilito che *"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo."*....
- al comma 7 dell'art.5 del DPR n.357 – così come modificato dall'art.6 del DPR 120/2003 – si prevede che *"La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa";*

Considerato inoltre che:

- la Giunta Regionale della Campania, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva HABITAT, dal D.P.R. 357/1997 e tenendo conto degli indirizzi forniti dalla Commissione Europea in merito all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat", ha disciplinato il procedimento di valutazione di incidenza in Regione Campania, emanando con DPGR n.9 del 29 gennaio 2010 (BURC n.10 del 01-02-2010) il **Regolamento n.1/2010**, concernente "Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza"; stabilendo all'articolo 4, comma 4, che *"Per gli interventi ricadenti anche parzialmente in aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394 prima della fase di screening o di valutazione appropriata deve essere acquisito il "sentito" dell'Ente di Gestione dell'area protetta sul piano, programma, progetto o intervento"*;
- la stessa Regione Campania, ai commi 4 e 5 dell'art.1 della L.R. 16 del 07 agosto 2014, ha definito disposizioni concernenti la deleghe delle determinazioni di Valutazione di Incidenza, stabilendo specificatamente al comma 4 che *"Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), così come modificato dal D.P.R. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,*



fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, compresi i piani agricoli e faunistici venatori";

- la Giunta Regionale della Campania, in esito alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art.1 della L.R. 16/2014, modificati e integrati dall'art.4, commi 1 e 2 della L.R. n.26 del 02 agosto 2018, ha approvato:
 - o con DGR n.62 del 23 febbraio 2015 (BURC 16/2015) il "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di valutazione di incidenza";
 - o con DGR n.167 del 31 marzo 2015 (BURC 29/2015) le "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania";
 - o con DGR n.740 del 13 novembre 2018 (BURC n.83/2018) –al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della L.R. n.26/2018 – è stato aggiornato il "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza" che sostituisce quello precedentemente approvato con la DGR n.62 del 23.02.2015, pubblicata sul BURC n.16/2015;
 - o con DGR n.814 del 04 dicembre 2018 (BURC 92/2018) le nuove "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania" elaborate in ottemperanza dell'art.9, comma 2 del Regolamento VINCA n.1/2010 – che sostituiscono integralmente le precedenti "Linee Guida" emanate con DGR n.167 del 31/03/2015 (BURC n.29/2015) e tengono sia delle disposizioni della DGR 62 del 23/02/2015 (BURC n.19/2015) nonché del nuovo "Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza", aggiornato alle disposizioni di cui al citato art. 4 della L.R. 26/2018 ed approvato con la sopra richiamata DGR n.740/2018, nelle quali, tra l'altro, sono riportate le indicazioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle Autorità competenti in materia di Valutazione di Incidenza e delle attività di controllo delle funzioni delegate ai sensi dell'art.1, comma 4 e 5 della L.R. 16/2014;
- la Giunta Regionale della Campania, con le ultime disposizioni di cui alle citate Linee Guida della DGR n.814/2018, al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale, emanate ha definito:
 - o di estendere l'acquisizione del "sentito", dell'Ente Gestore dell'area protetta, anche alle procedure di valutazione di competenza regionale;
 - o di prevedere l'acquisizione del "sentito", dell'Ente Gestore dell'area protetta, sia nel caso di Valutazione di Incidenza in "verifica preliminare" di cui all'art.5 del citato Reg. n.1/2010, che nel caso di Valutazione di Incidenza in "verifica appropriata" di cui all'art.6 del citato Reg. n.1/2010;

Tenuto conto che:

- la Direttiva Habitat stabilisce una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione denominata Natura 2000, quale principale strumento della politica finalizzata a garantire il mantenimento a lungo termine della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche sul territorio degli Stati Membri;
- la "Rete Natura 2000" è costituita dai Proposti Siti di Interesse Comunitario (pSIC), Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone



- di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il recepimento e l'attuazione della suddetta Direttiva Habitat a livello nazionale sono disciplinati dal D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997, successivamente modificato e integrato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003;
 - la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità europea;
 - la "Valutazione di Incidenza" è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;
 - le citate disposizioni, come evidente, rendono obbligatoria l'acquisizione del "sentito", e quindi la sua espressione da parte dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, per tutti i procedimenti di "valutazione di incidenza" che interessano siti delle Rete Natura 2000, ricadenti anche solo parzialmente nell'area protetta regionale dei Monti Lattari;

Atteso che:

- con ultima deliberazione presidenziale dell'Ente parco Regionale dei Monti Lattari n.7 del 07 maggio 2018 – in riferimento agli atti amministrativi precedentemente intervenuti in materia ed ai quali si fa rimando – si è proceduto, tra l'altro, alla formulazione di un *"Atto unico di indirizzo e regolamentazione per l'implementazione ed il funzionamento delle attività ascrivibili alle funzioni necessarie: – nell'ambito del rilascio del "sentito parere", di cui all'art.5, comma 7 del D.P.R. n.357/1997 e successive modifiche e integrazioni e all'art.1, commi 4 e 5, della L.R. n.16/2014"*, deliberando, tra l'altro, l'istituzione di un "Ufficio" ed di una opportuna "Commissione" per le attività concernenti il rilascio del Sentito, ai sensi dell'art.5, comma 7 del D.P.R. n.357/1997 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi dell'art.1, commi 4 e 5, della L.R. n.16/2014, per tutti i siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania, che interessano anche parzialmente il territorio dell'Area Protetta, stabilendo al tempo stesso che:
 - o *"nelle more dell'implementazione della Commissione di cui al punto 2.1 e 2.6 nonché dell'ufficio di cui al punto 2.2 e delle relative nomine, nonché nelle more della definizione del regolamento attinente di cui al punto 2.4 – al fine di assicurare l'operato amministrativo di competenza di quest'Ente – che le procedure per il rilascio del Sentito di cui all'art. 5, comma 7 del D.P.R. n.357/1997 e successive modifiche e integrazioni e all'art.1, commi 4 e 5, della L.R. n.16/2014, siano seguite ed attuate dal Responsabile Amministrativo dell'Ente Parco, che a tal fine è incaricato di svolgere anche il ruolo di Responsabile del Procedimento (RUP) al fine di coordinare e coadiuvare le istruttorie svolte dall'attuale ufficio; disporre altresì, che il provvedimento amministrativo concernente il rilascio del "Sentito" de quo, verrà emanato a firma del Responsabile Amministrativo e dal Presidente dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari"*.



Tenuto conto inoltre che:

- la Rete Natura 2000 ricadente anche solo parzialmente all'interno dell'Area Protetta Monti Lattari è comprensiva dei seguenti siti:

ZSC-IT8030008	Dorsale dei Monti Lattari	(ex SIC)
ZSC-IT8050051	Valloni della Costiera Amalfitana	(ex SIC)
ZSC-IT8030006	Costiera Amalfitana tra Nerano e Positano	(ex SIC)
ZSC-IT8050054	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea	(ex SIC)
ZPS-IT8050009	Costiera Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea	
ZPS-IT8050045	Sorgenti del vallone delle ferriere di Amalfi	

così come rilevabile dall'allegato 1 al citato Reg. n.1/2010 e così come rilevabile all'allegato 1 al D.M. MATTM del 21/05/2019 (GU n.129/2019);

Rilevato che:

- con nota PEC del 28/01/2020 – acquisita agli atti dell'Ente Parco al Prot. n.000178 del 28/01/2020 – con cui è stata trasmessa la nota prot. n.0657695 del 31/10/2019 della UOD 50.06.08 "Tutela dell'acqua – contratti di fiume", della Direzione Generale per l'Ambiente, Difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania – con cui – in qualità di Autorità Procedente e con riferimento all'avvio della consultazione pubblica, di cui all'art.14 del D.lgs. n.152/2006, della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del *Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania – in sigla PTA 2019 con allegati* – formula *"Richiesta espressione del sentito di cui all'art.5, comma 7, del DPR 357/97 e ss. mm. ii. e dell'art.1, comma 4 della L.R. 16/2014, in merito alla Valutazione di Incidenza – Valutazione Appropriata – redatta in ambito VAS dello stesso PTA 2019 con allegati* – e rimanda alla visione della Proposta di Piano, completa del Rapporto Ambientale e della Valutazione di Incidenza e della ulteriore documentazione al seguente <http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/acque/piano-regionale-di-tutela-delle-acque-pta-2019-avvio-consultazioni-vas-art-14-del-d-lgs-152-2006-c-u-p-8223?page=1> link del portale regionale della Campania

Dato atto che:

- l'istanza in parola, trasmessa con la nota PEC del 28/01/2020, non è pervenuta a suo tempo all'Ente Parco in quanto inviata erroneamente ad un indirizzo inesistente, come dimostra la ricevuta di accettazione PEC del 06/11/2019, allegata alla nota di cui al prot. n.0657695 del 31/10/2019 della UOD 50.06.08;

Visto:

- la documentazione ed i contenuti illustrati sul portale regionale della Campania, alla pagina dedicata al *PTA 2019*;



- il documento il RAPPORTO AMBIENTALE sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del PTA 2019 (Rif. Elaborato PTA_RA del luglio 2019) – che rimanda allo “Studio per la valutazione di Incidenza” (Rif. Elaborato PTA_RA del luglio 2019)

Preso atto che:

- in considerazione delle importanti modifiche intervenute al quadro di riferimento normativo comunitario, nazionale e regionale, l'iter di approvazione della prima edizione del PTA della Regione Campania del 2007 non è stato poi completato; infatti, la Delibera di Giunta regionale n.1220 del 6 luglio 2007, concernente nell'adozione della prima edizione del PTA della Regione Campania (elaborato secondo i criteri stabiliti dall'ex D.lgs. 152/1999), in considerazione dell'entrata in vigore del D.lgs. n.152/2006 (che aveva nel frattempo abrogato il precedente D.lgs. 152/1999), rinviava nella fase di approvazione del Piano, da parte del Consiglio Regionale, le successive integrazioni al documento necessarie per l'adeguamento alla nuova legislazione;
- **che, in tale contesto:**
 - la Direttiva 2000/60/CE - Direttiva Quadro sulle Acque (**di seguito DQA**) ha l'obiettivo di istituire un quadro per la protezione delle acque al fine di ridurre l'inquinamento, impedire un ulteriore deterioramento e migliorare l'ambiente acquatico, promuovere un utilizzo idrico sostenibile e contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità;
 - la **DQA** stabilisce che la tutela delle acque sia affrontata a livello di “bacino idrografico” e l'unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino sia individuata nel “distretto idrografico”, area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. L'obiettivo primario fissato dalla **DQA** è il raggiungimento del buono stato delle acque superficiali e sotterranee e dunque il Piano di Gestione Acque distrettuale (**in seguito PGA**) rappresenta lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico attraverso cui gli Stati pianificano il perseguimento di detto obiettivo;
 - la **DQA** è stata recepita con la Parte terza del D.lgs. 152/2006 e con una serie di decreti integrativi e modificativi (D.M. 131/08; D.M. 260/2010; D.M. 56/2009; D.lgs. 30/2009 ecc.); sulla scorta di quanto stabilito dalla **DQA**, lo stato di attuazione della stessa prevede due livelli di pianificazione: a scala distrettuale con il citato Piano di Gestione (**PGA**) (art. 117 del D.lgs. 152/06) e a scala regionale attraverso i Piani di Tutela (**PTA**) (art. 121 del D.lgs. 152/06); indipendentemente dalla scala territoriale di riferimento e dalle differenti competenze amministrative, i due livelli di pianificazione devono essere entrambi finalizzati all'attuazione delle strategie generali e al raggiungimento degli obiettivi ambientali della **DQA**, nel rispetto delle scadenze prescritte a livello comunitario e con l'intento di garantire il più efficace coordinamento dei Piani di Tutela con gli altri strumenti regionali e sovra ordinati di pianificazione e di programmazione nei diversi settori (agricoltura, urbanistica, difesa del suolo, energia, infrastrutture viarie, aree protette, ecc.) ai fini della tutela delle risorse idriche;

- la L.R. della Campania n.15 del 2 dicembre 2015 "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano", definisce un riordino complessivo delle competenze in materia di tutela e governo della risorsa idrica sul territorio regionale; ai sensi dell'art.3 (Funzioni della Regione Campania), nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e fatte salve le attribuzioni statali e locali, esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione di settore e, in particolare, adotta e approva il Piano di tutela delle acque e il Piano regionale degli acquedotti e i relativi aggiornamenti;
- l'adozione del secondo ciclo di pianificazione 2015-2021 del PGA è stato possibile, per i diversi Distretti Idrografici, **(nella fattispecie da parte del DAM Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale)** portare a sistema tutta la conoscenza contenuta nei Piani di Tutela regionali, ma anche e soprattutto avere una maggiore contezza di quanto ancora occorre fare per arrivare ad integrare tutte le politiche che gravitano intorno alla gestione delle acque;
- è apparso chiaro che la revisione della pianificazione regionale in tema di tutela delle acque dovesse partire dall'approfondimento delle conoscenze, della comprensione dei fattori che condizionano le risorse idriche, della capacità di individuare le misure adeguate a porre rimedio là dove la qualità è stata compromessa, a contenere ed eliminare i fattori di pressione e a individuare gli strumenti adeguati per attuarle verificandone, nel corso del sessennio successivo, l'effettiva efficacia nonché la sostenibilità ambientale, sociale ed economica;
- che con DGR n.830 del 28/12/2017 (BURC n.6/2018) è stato approvato il **"Progetto di Piano"**, ai sensi della lettera c), comma 1, articolo 122 del D.lgs. 152/2006 - allegato alla stessa e concernente nell'elaborato denominato **"Piano di Tutela delle Acque - articolo 121 del D.lgs. 152/2006 - Indirizzi strategici per la pianificazione della tutela delle acque in Campania"** - che per l'appunto individua la strategia e gli obiettivi per la Pianificazione di settore in coerenza con la realtà territoriale della Regione Campania ed in coerenza con l'adeguamento normativo intervenuto;
- che con DDR n.358 del 05/08/2019, in esito alla prima fase di consultazione ed in coerenza con il documento "Proposta di Piano" di cui alla DGR 830/2017, sono stati approvati gli elaborati costituenti la **Proposta di Piano di Tutela delle Acque della Regione in Campania** (PTA 2019) ed in particolare del Rapporto Ambientale, Valutazione d'incidenza e Sintesi non Tecnica per l'espletamento delle procedure di consultazione VAS, di cui all'art.14 del D.lgs. n.152/2006 e ss. mm. e ii.;
- che il PTA è stato inoltre redatto in coerenza con il Piano di Gestione (**di seguito PGA**), redatto dall'Autorità di Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale (**di seguito DAM**), adottato per il secondo ciclo di pianificazione (2015-2021) dal Comitato Istituzionale Integrato con Delibera 3 marzo 2016 e successivamente approvato in sede di Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2016;
- **che, in tale contesto:**
 - l'Autorità Procedente/Proponente, risulta essere la Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del suolo e l'Ecosistema - UOD 50 06 08 Tutela dell'acqua – Contratti di fiume;



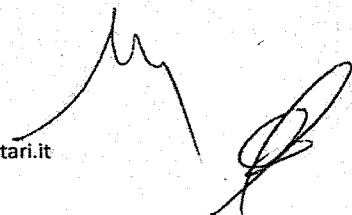
- l'Autorità Competente in materia di VAS, risulta essere la Direzione Generale Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – STAFF 50.17.92 - STAFF Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali;
- così rilevabile nella stessa documentazione esaminata, in richiamo alla nota acquisita agli atti al **prot. n.178/2020** e così come si evince dal portale WEB del "Sistema Informativo delle procedure di Valutazione di Incidenza della Regione Campania", al seguente link: http://viasvas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIASVAS/VAS_files_new/Progetti/prg_8_223_prot_2018.161602_del_12-03-2018.vasvi l'istanza di VAS integrata con Valutazione di Incidenza – Valutazione Appropriata – è stata presentata all'Autorità Competente regionale – **STAFF 50.17.92** "Staff Tecnico Amministrativo 50.17.92 - Valutazioni Ambientali della Regione Campania – ed è identificata dal **CUP 8223**;
- il procedimento di "valutazione appropriata" di incidenza è ricompreso ed integrato nella procedura di VAS di cui sopra, alla luce di quanto stabilito dall'art.10, co.3, del D. Lgs.152/2006;
- contemporaneamente alla procedura di VAS è stata avviata la "consultazione" di cui all'art.14, comma 1 e 2 del D. Lgs. n.152/2006;
- i documenti e gli allegati del **PTA 2019** in esame sono indicati nell'elaborato denominato "PTA_EL_Elenco elaborati", del luglio 2019;
- allo stato, gli elaborati così acquisiti "NON sono aggiornati in base alle osservazioni" – pervenute in esito alla "consultazione" di cui all'art.14, comma 1 e 2 del D. Lgs. n.152/2006;

Preso atto che:

- lo studio di Valutazione di Incidenza – Valutazione Appropriata – in esame, riporta, al capitolo 3, la coerenza delle azioni della Quadro sulle Acque 2000/60/CE con la Rete Natura 2000 e dunque la coerenza dello stesso PTA (redatto in coerenza con il PGA 2015/2021 del DAM) con la Rete Natura 2000 **in quanto occorre considerare che:**
 - la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (**DQA**), ha introdotto un approccio innovativo nella legislazione europea per quanto riguarda la gestione e la protezione dei corpi idrici, intervenendo infatti sia su aspetti prettamente ambientali che amministrativo-gestionali, al fine di migliorare ovvero prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo della qualità delle acque, assicurandone anche un utilizzo sostenibile, attraverso azioni di tutela e protezione che consentano di raggiungere e mantenere una buona qualità e quantità delle risorse idriche nel lungo periodo per le generazioni future;
 - in tale contesto la **DQA**, all'art. 6 e nell'allegato IV, richiama il concetto di Aree Protette, comprendendo in esse – tra l'altro – anche quelle designate ai sensi delle direttive Habitat 92/41/CEE e Uccelli 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), quindi i siti della Rete Natura 2000 (RN2000);
 - secondo quanto specificato dal comma 2 dello stesso articolo 6 e dall'allegato IV della Direttiva il registro o i registri delle "Aree Protette" di cui al comma 1 dello stesso articolo 6 **contengono i corpi idrici identificati per:** l'estrazione di acque per consumo umano; la protezione di specie

acquatiche significative dal punto di vista economico; scopi ricreativi (es. acque di balneazione); la sensibilità ai nutrienti (zone vulnerabili e aree sensibili); la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione;

- dunque, come innanzi indicato, tra le specificità da considerare "nel registro delle aree protette" vi sono anche le "Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della Rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CE " (punto v), del paragrafo 1, dell' allegato IV, Direttiva 2000/60/CE). Rientrano pertanto in questa categoria di aree i siti italiani appartenenti alla rete Natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS), istituiti a norma della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE (DH: CE, 1992) e della Direttiva "Uccelli" 2009/147/CE (DU: CE, 2009), recepite rispettivamente con la Legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 (Italia, 1992) e con D.P.R. dell'8 settembre 1997, n.357 (Regolamento DPR, 1997), come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento DPR, 2003); possono rientrarvi inoltre le zone Ramsar¹⁶, i Parchi, le aree marine protette e le Riserve Naturali del territorio italiano;
- ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 della Direttiva 2000/60/CE, i registri sono aggiornati periodicamente per ciascun distretto idrografico e contengono tutti i corpi idrici individuati nei vari tipi di aree protette di cui all'allegato IV, alla Direttiva medesima, e sopra elencate. Per tali corpi idrici nel Piano di Gestione del distretto (PGA) devono essere riportati gli eventuali obiettivi specifici e le relative adeguate misure di protezione o miglioramento;
- quest'ultimo aspetto scaturisce dall'art. 4 della DQA relativo agli "Obiettivi ambientali", con cui la DQA inserisce la RN2000 tra le Aree Protette per le quali viene stabilito l'obbligo di conformarsi agli obiettivi e agli standard fissati dalla normativa comunitaria che le ha istituite; in sostanza la DQA stabilisce che al raggiungimento dell'obiettivo di buono stato dei corpi idrici debbano conformarsi altresì gli obiettivi di conservazione fissati dalle direttive Habitat e Uccelli. Pertanto anche per le acque riconosciute nel registro delle aree protette vi è l'obbligo del raggiungimento dello stato buono, ovvero del mantenimento di quello elevato, qualora già esistente, nonché il rispetto degli obiettivi previsti dalla normativa specifica sulla base della quale tali aree protette sono state identificate; Gli obiettivi di conservazione dei siti della RN2000, pertanto, sono subordinati anche al mantenimento o al miglioramento dello stato delle acque;
- l'articolo 4 (al punto 2 della lettera c) del comma 1) precisa anche che "Quando un corpo idrico è interessato da più di uno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, si applica quello più rigoroso". Per le aree protette per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, le normative di riferimento, sulla base della quale tali aree sono state identificate, non riportano indicazioni per le caratteristiche di qualità delle acque. Su tale aspetto e sulla necessità di obiettivi di



qualità specifici, rispetto a quelli stabiliti dalla DQA, per i corpi idrici che influenzano habitat e specie di interesse comunitario, in considerazione delle diverse peculiarità ed esigenze ecologiche di questi ultimi, si è aperto a livello comunitario e nazionale un dibattito;

- al riguardo nel 2011 la Commissione Europea (CE, 2011), in un documento relativo a Links between the Water Framework Directive (Wfd 2000/60/CE) and Nature Directives (Birds Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC), al fine di fornire un indirizzo generale per i vari paesi membri, chiarisce che per l'implementazione degli obiettivi ambientali della DQA nelle aree protette Natura 2000 è necessario identificare ogni aspetto dello stato delle acque, in esse ricadenti, che abbia un'influenza diretta o indiretta al raggiungimento o mantenimento dello Stato di Conservazione Soddisfacente (SCS), degli habitat e delle specie di interesse comunitario che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico, per quella particolare area biogeografica. Precisa inoltre che per determinati habitat e specie di interesse comunitario legati agli ambienti acquatici, gli obiettivi della DQA potrebbero non essere sufficienti allo scopo di garantire il raggiungimento di tale SCS. Il documento comunitario quindi prevede che in tal caso per tali aree potrebbe essere necessario definire, nell'ambito del Piano di gestione di distretto idrografico (PGA), adeguati obiettivi specifici rispetto all'obiettivo di buono stato ecologico o, nel caso di corpi idrici fortemente modificati, di buon potenziale ecologico e di buon potenziale chimico, così come definiti dalla DQA;
- in questo contesto si inserisce il contributo del Ministero dell'ambiente (aprile 2018) relativo alle *"Linee guida per l'individuazione di obiettivi specifici per i corpi idrici ricadenti nelle aree designate ai sensi dell'art. 117, c.3, e del punto 1.v dell'Allegato 9 alla Parte III del D.lgs. 152/2006: aree per la protezione degli habitat e delle specie nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione"* che si propongono di fornire indirizzi generali per l'individuazione degli obiettivi specifici, per i corpi idrici il cui stato di qualità è importante per lo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, rispetto a quelli già previsti dalla parte terza del Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152;
- le linee guida, prodotte da un gruppo di lavoro costituito da ISPRA, Ministero dell'Ambiente (DG Protezione della natura e del mare) e SOGESID, hanno l'obiettivo di fornire indicazioni utili all'armonizzazione delle Direttive europee "Habitat" e "Uccelli" con la Direttiva Quadro Acque (2000/60/CE); ciò dovrebbe consentire di completare l'attuazione della Direttiva Acque con delle attenzioni mirate sui siti che hanno relazione con l'acqua, introducendo obiettivi di qualità della risorsa idrica in relazione ad habitat e specie più restrittivi di quanto previsto dalla DQA;
- le linee guida definiscono gli "Obiettivi Specifici" (OS) quelli che caratterizzano lo Stato di qualità complessivo o limitatamente ad alcuni elementi di qualità, ovvero i valori di riferimento per determinati parametri, stabiliti per un corpo idrico, per garantire il raggiungimento dello Stato di Conservazione Soddisfacente (SCS) degli habitat e delle specie legati agli ambienti acquatici tutelati nelle aree designate (ai sensi dell'art. 117 e del paragrafo 1, punto v), dell'allegato 9 alla parte III del D.lgs. 152/0619), qualora gli obiettivi della DQA, recepiti nel D.lgs. 152/06, non



siano sufficienti per il raggiungimento di tale SCS;

- per il territorio italiano eventuali obiettivi specifici vengono definiti tenendo conto degli elementi qualitativi per lo stato delle acque e del sistema di classificazione stabilito dal D.lgs. 152/06, oltre che alle esigenze ecologiche degli habitat e delle specie presenti in un determinato territorio; secondo i riferimenti generali alle presenti linee guida, gli OS possono essere definiti come:
 - *raggiungimento della classe elevata per determinati elementi biologici;*
 - *raggiungimento della classe elevata per determinati elementi idromorfologici;*
 - *raggiungimento di valori soglia più restrittivi per determinati parametri fisico-chimici e chimici, quali per esempio sostanze dell'elenco di priorità e non (ossigeno, nutrienti etc.);*
 - *definizione di standard specifici per le sostanze inquinanti non ricomprese nelle tabelle dell'allegato 1, parte III, D.lgs. 152/2006;*
- le linee guida, all'allegato I, forniscono gli elementi di qualità e i parametri importanti per garantire lo Stato di Conservazione Soddisfacente (SCS) di alcune specie ed habitat di interesse comunitario legati agli ambienti acquatici. Per ciascuno di essi vengono anche fornite indicazioni utili circa la sufficienza, per garantire il loro SCS, dello stato buono ovvero la necessità della definizione di obiettivi specifici;
- le linee guida, all'allegato II, riportano anche i criteri ecologici di cui alla "Horizontal guidance on the role of wetlands in the Water Framework Directive" (CE, 2003) utilizzati per identificare tali habitat e specie, oltre che lo stato di conservazione di detti habitat e specie;
- le linee guida, all'allegato III, indicano, per gruppi di specie ed habitat, gli elementi di qualità biologici/fisico- chimici e chimici/idromorfologici relativi alla valutazione dello stato di qualità ambientale secondo la DQA che, in generale, sono importanti per il raggiungimento del loro Stato di Conservazione Soddisfacente; tali informazioni possono essere utilizzate per effettuare uno screening preliminare finalizzato ad individuare su quali elementi di qualità occorre valutare l'eventuale necessità di raggiungere obiettivi ambientali più rigorosi ovvero aggiuntivi: "specifici", rispetto a quelli fissati dalla DQA nelle "aree designate per la protezione degli habitat e delle specie" in cui sono presenti tali gruppi di specie e/o habitat;
- **il PTA – SU TALI PRESUPPOSTI** – è lo strumento regionale per la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque, mediante il quale sono individuati gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici regionali, compresi quelli a specifica destinazione, e le azioni volte a garantirne il relativo conseguimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e quantitativa, tra loro integrate e coordinate, a scala di bacino idrografico;
- il PTA declina gli obiettivi ambientali di cui alla DQA per ciascun corpo idrico, articolando i tempi di raggiungimento degli stessi con il periodo di programmazione (6 anni) del Piano, in considerazione dello stato ambientale attuale, delle risultanze dell'analisi delle pressioni nonché delle valutazioni di fattibilità tecnica, economica ed ambientale del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi



- medesimi e prevedendo, eventualmente, deroghe agli obiettivi ambientali qualora ricorrano le condizioni previste dalla medesima direttiva;
- il PTA sulla base di una approfondita attività di analisi del contesto territoriale e delle pressioni dallo stesso subite (a seguito di elaborazione dei dati inerenti alle pressioni (popolabili) e gli impatti individuati sul territorio regionale e che hanno definito le criticità), identifica il complesso delle azioni necessarie (misure strutturali e non strutturali) da intraprendere per il perseguimento degli obiettivi di qualità e per programmare gli interventi per l'implementazione delle stesse; in tale contesto, il PTA - di concerto con alcuni settori regionali competenti, la cui pianificazione interferisce o si integra con la pianificazione idrica - partendo dalle KTMs e dalle Azioni Generali adottate nel PGA del DAM (2015/2021), nell'ottica di rendere coerente la programmazione regionale anche con quella distrettuale e contestualizzando al meglio le misure ritenute prioritarie, definisce misure puntuali su scala regionale pervenendo a delle considerazioni che sono state cristallizzate in scelte di intervento di tipo strutturale e non strutturale (misure);
 - inoltre, il grado di incertezza, associato all'analisi pressioni-impatti-stato, eseguita in questa fase di aggiornamento di Piano, ha orientato a definire misure per il risanamento per i corpi idrici che non hanno raggiunto lo stato di qualità "buono" - e - per la graduale riduzione delle pressioni ed i relativi impatti, adottando per i corpi idrici che hanno raggiunto lo stato di qualità buono, norme (NTA) per la disciplina degli usi finalizzata al mantenimento dell'obiettivo di qualità;
 - nell'ottica di avere comunque uno strumento operativo che, partendo dalle ricognizioni degli usi esistenti, consenta il contenimento delle criticità, sono state definite specifiche norme di attuazione - NTA - tese a disciplinare l'uso sostenibile ed ecosostenibile della risorsa idrica; prevedendo in quest'ottica anche misure di governance (tavoli tecnici, linee guida, ecc.) che rimandano a successive azioni di indirizzo (misure strutturali e non) la soluzione ad alcune criticità tipiche del territorio regionale;
 - le elaborazioni realizzate, operando a scala di maggior dettaglio, approfondiscono le informazioni contenute nel programma di misure (Rif. Elaborato PTA PMP), le integrano sia a livello di conoscenze di base che di caratterizzazione delle pressioni e degli impatti ai fini di una corretta calibrazione delle norme di piano e del quadro delle misure necessarie per garantire un uso eco sostenibile della risorsa idrica;
 - il PTA, tra l'altro, definisce le misure necessarie per: la protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei ed il risanamento di quelli che non hanno raggiunto lo stato di qualità "buono" al 2015; l'uso sostenibile della risorsa acqua; le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale auto depurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
 - il PTA, tra l'altro, regola gli usi in atto e futuri, secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell'acqua per non compromettere l'entità del patrimonio idrico e consentirne l'uso, con priorità per quello potabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in alveo;



- il PTA – IN TALE CONTESTO – rappresenta, ai sensi dell'art.121 del D. Lgs. 152/06, uno specifico piano di settore ed è articolato secondo le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla parte terza dello stesso decreto;
- il PTA ha norme e regolamenti attuativi che possono fissare obblighi o vincoli per soggetti pubblici o privati per il raggiungimento degli obiettivi di legge. Inoltre, articola e dettaglia le misure previste dal PGA declinandole alla scala locale;
- IN PARTICOLARE L'EFFICACIA DEL PTA – è testualmente indicata nell'articolo 3 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) "efficacia del PTA e delle sue norme" (elaborato PTA_NTA del luglio 2019) – in cui si evince:
 - "Le NTA hanno efficacia immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici territoriali, i quali entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURC, attivano le procedure necessarie ad adeguare i rispettivi piani di settore, gli strumenti di pianificazione ambientale, urbanistica e territoriale, alle disposizioni e agli obiettivi del presente Piano.";
 - "Il PTA, salvo nei casi espressamente previsti, ha efficacia immediatamente vincolante per i soggetti privati.";
 - "I Piani d'ambito di cui all'articolo 149 del D. Lgs. 152/2006 e all'articolo 16 della L.R. n. 15 del 2 dicembre 2015, "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente idrico Campano", sono adeguati ai contenuti del presente piano entro 12 mesi dalla data di approvazione.";
 - "Le Autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, permesso, nulla-osta, e da atti di assenso comunque denominati, non possono rilasciare provvedimenti in contrasto con il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti nel piano.";
 - "Gli strumenti di pianificazione regionale di settore che hanno attinenza o interferiscono con la tutela dei corpi idrici nonché con l'utilizzo delle risorse idriche e/o la salvaguardia degli ambienti ad essi connessi, devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PTA; a tale scopo nell'elaborazione ed aggiornamento i suddetti Piani devono favorire misure coerenti e, ove possibile, sinergiche con i contenuti del PTA.";
 - "Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti NTA quali, ad esempio, quelle contenute nelle Misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, o negli strumenti di pianificazione delle aree naturali protette nazionali e regionali di cui all'art.164 del D. Lgs 152/2006.";

Tenuto conto che:

- la Valutazione di Incidenza – Valutazione Appropriata – in esame si riferisce alla Valutazione degli effetti e delle possibili incidenze significative – sui siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania – tra cui – quelli che interessano anche parzialmente il territorio del Parco Regionale dei Monti Lattari – delle "misure e azioni" previste nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania – in sigla PTA 2019 con allegati";

- in particolare il PTA – come innanzi detto – sulla base delle analisi di contesto – ha definito un **complesso di azioni (misure strutturali e non strutturali)** da intraprendere per il perseguimento degli obiettivi di qualità del PTA;
- in tale senso, gli obiettivi connessi specificatamente alla Rete Natura 2000 ed agli aspetti ambientali che si intendono perseguire attraverso il PTA sono tra gli altri (Rif. pag. 29 del Rapporto Ambientale): *“Disciplinare le aree di salvaguardia nell’ambito delle quali definire le attività compatibili di uso del territorio in rapporto agli acquiferi sottesi, creando e definendo, nel contempo, un registro delle aree protette”; “Recuperare e salvaguardare le caratteristiche ambientali degli ambienti acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici con individuazione degli aspetti ecologici ed ambientali idonei per lo sviluppo dei biotipi di riferimento”; “Promuovere l’aumento della fruibilità degli ambienti acquatici nonché l’attuazione di progetti e buone pratiche gestionali rivolte al ripristino o al mantenimento dei servizi ecosistemici dei corpi idrici”;*
- in tale senso, lo studio di Valutazione di Incidenza, partendo da un’analisi dei **“siti che presentano un’interazione con i corpi idrici superficiali (corsi d’acqua) e del loro stato”** e dei **“siti che presentano un’interazione con i corpi idrici marino costieri e del loro stato”** individua quelli che, in base allo stato di qualità al 2015 “inferiore al buono” (obiettivo di qualità) saranno oggetto delle azioni e misure individuate dal PTA;
- il PTA infatti disciplina le azioni finalizzate al raggiungimento dello stato ecologico e chimico “buono” per i corpi idrici superficiali e dello stato quantitativo e chimico “buono” per i corpi idrici sotterranei, nonché un potenziale ecologico “buono” per i corpi idrici fortemente modificati ed artificiali; in tale contesto, il “Programma delle Misure di Piano” (Rif. elaborato “PTA_PMP” del luglio 2019) individua le associazioni più opportune tra le misure ed i corpi idrici superficiali e sotterranei che non hanno raggiunto gli obiettivi di qualità;
- l’analisi per i **corpi idrici superficiali (corsi d’acqua)** individua n.41 su 108 SIC (ZSC) attraversati da n.139 “corpi idrici superficiali/corsi d’acqua” di cui 67 oggetto di misure del PTA (che interessano n.31 ZSC);
- l’analisi per i **corpi idrici superficiali (corsi d’acqua)** individua n.9 su 31 ZPS attraversati da n.24 “corpi idrici superficiali/corsi d’acqua” di cui 67 oggetto di misure del PTA (che interessano n.6 ZPS);
- l’analisi per i **corpi idrici marino costieri** individua n.22 su 108 SIC (ZSC) interessati n.39 corpi idrici marino costieri, di cui 16 oggetto di misure del PTA (che interessano n.13 ZSC);
- l’analisi per i **corpi idrici marino costieri** individua n.8 su 31 ZPS interessati n.20 “corpi idrici marino costieri, di cui 16 oggetto di misure del PTA (che interessano n.2 ZPS);
- su tale ultimo aspetto, lo studio di Valutazione di Incidenza non riporta alcuna analisi a riguardo i corpi idrici sotterranei;
- lo studio di Valutazione di Incidenza inoltre, fa riferimento ai siti identificati con la denominazione “Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ed ai siti identificati con la denominazione “Zone di



Protezione Speciale" (ZPS) e dunque non tiene conto della designazione delle "Zone di Protezione Speciale" (ZSC), avvenute con DM del 21/05/2019 emanato dal MATTM – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 04/06/2019 – che, nella fattispecie ha riguardato la conversione di tutti i SIC della Regione Campania in ZSC;

Rilevato che:

- nel caso in specie, trattasi di Valutazione di Incidenza (VI) – **Valutazione Appropriata**, di cui all'articolo 6 del Regolamento n.1/2010 – emanato con DPGR n.9 del 29 gennaio 2010 (BURC n.10 del 01-02-2010) – concernente "Disposizioni in materia di procedimento di Valutazione di Incidenza";
- tale metodo di valutazione, trova applicazione ed esplicitazione quasi identica, anche nelle **NUOVE** "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" – approvate con D.G.R. n.814 del 04/12/2018, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del richiamato Regolamento Regionale n. 1/2010 e della D.G.R. n.62 del 23/02/2015 e della D.G.R. n.740 del 13/11/2018 (con allegato) – (BURC 92 del 10-12-2018);

Tenuto Conto che:

- ai sensi dell'art. 6 – commi 1 e 2 – del richiamato Reg. n.1/2010, la Verifica Appropriata della Valutazione di Incidenza, *"deve contenere gli opportuni approfondimenti in merito alle situazioni in cui sono possibili incidenze significative negative o le stesse non possano essere escluse in forza del principio di precauzione; per lo stesso principio la valutazione appropriata può contenere, qualora necessario, l'analisi delle ipotesi alternative, eventuali misure di mitigazione o misure di compensazione"* e che *"I proponenti progetti, piani territoriali urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico – venatori, interventi e attività che possono avere incidenze significative sui siti della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente, presentano una relazione di valutazione di incidenza contenente tutti gli elementi di cui all'allegato G) del d.p.r. n. 357 del 1997, volta a individuare e valutare gli effetti diretti o indiretti sui siti rispetto agli obiettivi di conservazione e in relazione alla struttura e funzionalità degli stessi"*;
- la modalità procedurale rilevata risulta illustrata nelle procedure di *"Integrazione della Valutazione di Incidenza - Valutazione Appropriata nelle VAS di competenza comunale e presentazione di istanze"* e *"Presentazione dell'istanza per le Valutazione di Incidenza - Valutazione Appropriata integrate nelle VAS di competenza comunale"* illustrate rispettivamente ai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3 delle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania", approvate con la richiamata DGR n.814/2018;



Osservato che:

- l'acquisizione del "sentito", di cui all'art.5, comma 7, del DPR 357/97 e s.m.i. e dell'art.1, comma 4 della L.R. 16/2014 è dovuto nel caso di Valutazione di Incidenza in "valutazione appropriata" – di cui all'art.6 del citato Reg. n.1/2010 – inerente siti della Rete Natura 2000 regionale (**pSIC, SIC, ZPS e ZSC**), che ricadono anche parzialmente in aree naturali protette di cui alla Legge n.394/91, ovvero che ricadono anche parzialmente all'interno dell'area protetta "Ente Parco Regionale dei Monti Lattari";

Considerato che:

- **I siti della rete Natura 2000 – interessati dal programma in esame – individuati nella denominazione "SIC" quale Sito di Interesse Comunitario** – in ragione di quanto definito dall'art.1 del DM del 21/05/2019 emanato dal MATTM – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n129 del 04/06/2019 – avente ad oggetto: "Designazione di centotré zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania" – in cui si rileva che: *"Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Regione Biogeografica Mediterranea i centotré siti insistenti nel territorio della Regione Campania, già proposti alla Commissione Europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della Direttiva 92/43/CEE, come da Allegato 1 che costituisce Parte integrante del presente decreto"* – debbano essere riferiti a:

- "ZSC" quali siti della Rete Natura 2000 denominati Zone Speciali di Conservazione, identificati coi rispettivi codici degli ex SIC;

- **Nel caso in specie, le "misure di conservazione", definite dal Ministero e dalla Regione Campania, risultano, tra l'altro, essere indicati nei seguenti atti:**

- ✓ "Obiettivi e Misure di Conservazione" di cui all'art.2 del citato DM del 21/05/2019 emanato dal MATTM – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n129 del 04/06/2019 – con specifico rimando alla DGR della Campania n.2295 del 29/12/2007 – pubblicata sul BURC n.13 del 31-03-2008, ad oggetto *"Ulteriori Misure di Conservazione d Conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Campania"*;
- ✓ DGR della Campania n.803 del 16/06/2006 – pubblicata sul BURC n.30 del 10-07-2006, ad oggetto *"Direttiva Comunitaria 79/409/CEE "Uccelli" - Provvedimenti"*, concernente misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale;
- ✓ DGR della Campania n.795 del 19/12/2017 – pubblicata sul BURC n.5 del 16-01-2018 ad oggetto *"Approvazione Misure di Conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della Rete Natura 2000 della Regione Campania"*;



Ritenuto:

- sulla base di quanto sopra richiamato, di poter procedere alle opportune considerazioni e valutazioni istruttorie, concernenti il rilascio del *"Sentito parere dell'Ente Parco"* previsto dall'art.5 del DPR 357 dell'8 settembre 1997 e ss.mm.ii e dal comma 4 dell'art. 1 della Legge Regionale Campania del 7 agosto 2014 n.16", per l'istanza in esame;

Rilevato che:

- è stata acquisita al prot. n.000346 del 20/02/2020 la relazione istruttoria del 20/02/2020 che, sulla base delle valutazioni ed analisi svolte sull'istanza in esame, esprime parere favorevole al rilascio del *"Sentito parere dell'Ente Parco"* previsto dall'art.5 del DPR 357 dell'8 settembre 1997 e ss.mm.ii e dal comma 4 dell'art. 1 della Legge Regionale Campania del 7 agosto 2014 n.16", previo assolvimento di opportune prescrizioni di merito;

Visto:

- gli atti normativi ed amministrativi richiamati in premessa;

DECRETA

Sulla base delle premesse di fatto e di diritto sopra specificate, che qui si intendono fatte proprie nonché alla stregua dell'istruttoria compiuta e per i motivi richiamati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati ed approvati:

- A) attesa la natura previsionale del programma regionale ed atteso inoltre la natura previsionale della Valutazione di Incidenza – Valutazione Appropriata fornita, finalizzata ad individuare le potenziali e generali incidenze significative riferite ai ZSC e ZPS della Rete Natura 2000 potenzialmente interessati dall'attuazione delle diverse misure di intervento previste dallo stesso programma regionale – atteso quanto definito all'art. 6 – commi 1 e 2 – del Regolamento n.1/2010, emanato con DPGR n.9 del 29/01/2010 (BURC 10/2010) e quanto definito negli indirizzi forniti nei paragrafi 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.5 delle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per la Valutazione di Incidenza in Regione Campania", approvate con DGR n.814 del 04/12/2018 (BURC 92/2018); attesi oltremodo gli obiettivi di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania e l'importanza della definizione dell'uso delle risorse naturali e di quelle che vengono influenzate direttamente o indirettamente dall'intervento; attesa la necessità di verificare la compatibilità dell'eventuale degrado degli habitat e la sussistenza di perturbazione delle specie; attesa infine la necessità di escludere l'alterazione o la diminuzione dei caratteri connotativi o la perdita e deturpazione delle risorse naturali nonché dei caratteri visivi e morfologici del sito interessato alla realizzazione ed all'esercizio dell'iniziativa, alla luce anche delle considerazioni rilevate in premessa che qui si intendono integralmente riportate – al fine di eliminare o mitigare

o compensare gli impatti potenzialmente negativi ed amplificare quelli positivi favorendo quindi il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e conservazione dei Siti Rete Natura 2000 della Regione Campania – **si ritiene di esprimere PARERE FAVOREVOLE** alla concessione del "SENTITO PARERE DELL'ENTE PARCO DE MONTI LATTARI" – *previsto all'art.5, comma 7, del DPR 357 del 08 settembre 1997 e s.m.i. e dal comma 4 dell'art. 1 della L.R. della Campania del 7 agosto 2014 n.16* – richiesto con nota PEC del 28/01/2020 – acquisita agli atti dell'Ente Parco al Prot. n.000178 del 28/01/2020 – con cui è stata trasmessa la nota prot. n.0657695 del 31/10/2019 della UOD 50.06.08 "Tutela dell'acqua – contratti di fiume", della Direzione Generale per l'Ambiente, Difesa del Suolo e l'Ecosistema della Regione Campania – quale Autorità Procedente – necessario al completamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integrata da Valutazione di Incidenza – Valutazione Appropriata – attivata per le previsioni relative al Programma regionale *Piano di Tutela delle Acque della Regione Campania– in sigla PTA 2019 con allegati, di cui alla DGR 358/2019* – **subordinandolo alle seguenti prescrizioni:**

1) sulla base delle "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza", definite all'art.3, comma 1, lettera a) del Reg. n.1/2010 di cui al BURC n.10/2010 e rilevabili testualmente in "La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall'autorità regionale competente, può prescrivere l'obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi", all'assolvimento ed alla attivazione di una successiva procedura di valutazione di incidenza (così come indicato a pagina 40 ed a pagina 61 dell'elaborato PTA_SVI del luglio 2019) per tutti i singoli programmi, progetti e interventi specifici, previsti nell'ambito del PTA 2019 e di ogni atto conseguente alla progettazione esecutiva connessa all'attuazione del stesso PTA 2019, **osservando le seguenti finalità e prescrizioni, riferite alla redazione dei successivi atti di valutazione:**

a. analizzare, per i singoli interventi, gli effetti scaturenti dall'applicazione degli interventi previsti dal PTA sugli obiettivi di conservazione del sito della Rete Natura 2000, nonché l'integrazione dei successivi studi di Valutazione di Incidenza – svolti con analisi di dettaglio superiore e più definito – con riferimento anche alle norme di conservazione "generali" e "specifiche":

i. riportate nella DGR della Campania n.2295 del 29/12/2007 – pubblicata sul BURC n.13 del 31-03-2008, ad oggetto "Ulteriori Misure di Conservazione d Conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Campania";

ii. riportate nella DGR della Campania n.803 del 16/06/2006 – pubblicata sul BURC n.30 del 10-07-2006, ad oggetto "Direttiva Comunitaria 79/409/CEE "Uccelli" - Provvedimenti", concernente misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale;

iii. riportate nella DGR della Campania n.795 del 19/12/2017 – pubblicata sul BURC n.5 del 16-01-2018 ad oggetto "Approvazione Misure di Conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della Rete Natura 2000 della Regione Campania";

iv. riportate all'art.2 del citato DM del 21/05/2019 emanato dal MATTM – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 04/06/2019;

al fine di permettere nel corso della valutazione da eseguirsi:

a. l'esamina dell'applicazione delle norme di conservazione del sito e gli effetti scaturenti

dall'intervento previsto;

- b. l'esplicitazione dell'assolvimento dei divieti indicati e gli impatti attesi sugli obblighi definiti dalle "misure generali di conservazione" e dalle "misure specifiche di conservazione";
 - c. l'esplicitazione della coerenza dei singoli interventi con gli obiettivi di conservazione e di integrità del sito interessato dall'intervento;
 - d. l'individuazione delle conseguenze significative, e giuridicamente rilevanti, dell'intervento progettato sul sito della Rete Natura 2000, in relazione al rischio della sua compromissione, con riferimento agli obiettivi di conservazione del sito;
 - e. definire gli eventuali impatti sugli obiettivi di conservazione dei siti interessati della Rete Natura 2000 della Regione Campania
 - f. la definizione dell'uso delle risorse naturali e di quelle che vengono influenzate direttamente o indirettamente dagli interventi e quanto altro utile alla valutazione degli effetti riguardo alle connessioni ecologiche;
 - g. l'individuazione di "alternative" o "misure di mitigazione", al fine di ridurre o eliminare gli effetti negativi del PTA e dei singoli interventi sugli obiettivi di conservazione generali e specifici del sito, nonché eventuali misure di compensazione, anche alla luce degli studi conoscitivi eventualmente condotti;
 - h. regolamentare lo svolgimento degli interventi previsti dal PTA, in periodi idonei a non perturbare il ciclo biologico delle specie interessate dal sito, con particolare riferimento al ciclo riproduttivo o durante lo svernamento e la migrazione;
- 2) in ragione di quanto definito dall'art.1 del DM del 21/05/2019 emanato dal MATTM – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n129 del 04/06/2019 – avente ad oggetto: "Designazione di centotré zone speciali di conservazione insistenti nel territorio della regione biogeografica mediterranea della Regione Campania" – in cui si rileva che: "Sono designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Regione Biogeografica Mediterranea i centotré siti insistenti nel territorio della Regione Campania, già proposti alla Commissione Europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della Direttiva 92/43/CEE, come da Allegato 1 che costituisce Parte integrante del presente decreto" – si ritiene che il Piano regionale – in sigla PTA 2019 – (così come gli elaborati, tra cui "PTA_ALL_6", denominato "Registro regionale delle Aree Protette") debba fare riferimento alla designazione delle "Zone di Protezione Speciale" (ZSC) che, nella fattispecie, ha riguardato tutti i SIC della Regione Campania in ZSC;
- 3) anche in ragione di quanto definito all'art.3, comma 6 delle NTA del PTA 2019 (Rif. elaborato PTA_NTA del luglio 2019) – testualmente rilevabile in: "Sono fatte salve, in ogni caso, eventuali disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti NTA quali, ad esempio, quelle contenute nelle Misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, o negli strumenti di pianificazione delle aree naturali protette nazionali e regionali di cui all'art.164 del D. Lgs 152/2006." – si ritiene che il Piano regionale – in sigla PTA 2019 – debba considerare che con DGR n.684 del 31/12/2019 avente ad oggetto: "Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo



regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" – sono stati individuati i "soggetti gestori" dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania; sulla base di quest'ultimo aspetto, si chiede che il PTA definitivo approvato sia reso disponibile integralmente a quest'Ente, per gli adempimenti di competenza;

- B) che l'Amministrazione procedente dell'istanza in esame è tenuta alla trasmissione a quest'Ente, degli esiti della Valutazione di Incidenza, emessi dall'Autorità regionale Competente alla valutazione di Incidenza de quo;
- C) che l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale è tenuta ad acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previste per legge e la congruità del progetto esecutivo con il progetto definitivo esaminato dalla Commissione ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, che nel caso che l'ottemperanza delle prescrizioni di Enti terzi avessero a richiedere varianti sostanziali o formali del piano esaminato, lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura di rilascio del presente "sentito";
- D) che il presente "sentito", rilasciato dall'Ente Parco dall'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, non sostituisce gli esiti della Valutazione di Incidenza da espletare a cura dell'Autorità Competente deputata alla Valutazione di incidenza;
- E) che il presente "Sentito", non costituisce "Nulla Osta di conformità alle Norme di Salvaguardia", di cui alla DGR n.2777 del 26 settembre 2003 – pubblicata sul B.U.R.C. n.54 del 17 novembre 2003 – ripubblicate su BURC Speciale del 27/05/2004, a seguito del DPGR della Campania n.781 del 13/11/2003, concernente "Istituzione dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari" e che lo stesso dovrà essere richiesto a conclusione della procedura di Valutazione, ai sensi dell'art.13 della Legge n.394 del 6 dicembre 1991 – "Legge quadro sulle Aree protette" e prima del rilascio dell'Autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 17 della L.R. 11/96 e ss.mm.ii., da parte dell'Ente delegato;
- F) che il presente "Sentito" sarà trasmesso all'Autorità Procedente della Procedura di Valutazione di Incidenza ed all'Autorità Competente la Valutazione di Incidenza de quo;
- G) che il presente "Sentito" sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, all'albo pretorio *on line* ai fini della pubblicità legale;

Il Responsabile Amministrativo
Antonio Malafronte

Il Presidente
Tristano Dello Iorio